

Codice A1820C

D.D. 8 maggio 2026, n. 874

**Pratica VCCB161 Bis - Comune di Boccioleto - Rinnovo in sanatoria dell'autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3045) e concessione demaniale breve rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. 1822/A1820/2024 del 05/09/2024, finalizzata al mantenimento di un guado temporaneo in attraversamento del Torrente Sermenza per l'accesso all'area di cantiere sita in sponda destra in Comune di Boccioleto.**



**ATTO DD 874/A1820C/2026**

**DEL 08/05/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Pratica VCCB161 Bis - Comune di Boccioleto - Rinnovo in sanatoria dell'autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3045) e concessione demaniale breve rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. 1822/A1820/2024 del 05/09/2024, finalizzata al mantenimento di un guado temporaneo in attraversamento del Torrente Sermenza per l'accesso all'area di cantiere sita in sponda destra in Comune di Boccioleto (VC).

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1822/A1820/2024 del 05/09/2024 che ha autorizzato idraulicamente ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3045) un guado temporaneo in attraversamento del Torrente Sermenza finalizzato all'accesso all'area di cantiere sita in sponda destra in Comune di Boccioleto (VC) e contestualmente rilasciato la concessione demaniale breve per l'occupazione dell'area demaniale.

Visto che la Determinazione Dirigenziale n. 1822/A1820/2024 del 05/09/2024 è scaduta il 31/12/2025.

Visto che in data 04/05/2026 (a nostro prot. n. 20727/A1820C) il signor Walter Fiorone, nato a (omissis), nella sua qualità di Sindaco Pro Tempore del Comune di Boccioleto con sede in via Roma n. 43 (Codice Fiscale 82000130029) ha presentato una istanza per il rinnovo dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale breve per il mantenimento del guado temporaneo in attraversamento del Torrente Sermenza per l'accesso all'area di cantiere sita in sponda destra in Comune di Boccioleto (VC).

Visto che all'istanza è allegata la dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori e progettista dell'opera Ing. Rossana Appendino, iscritta all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. A7957, in cui si attesta che a causa dell'evento alluvionale dell'aprile 2025 e dei successivi eventi di pioggia l'andamento dei lavori ha subito un allungamento dei tempi di

realizzazione delle opere e che: il guado temporaneo è realizzato secondo le indicazioni tecniche riportate negli elaborati progettuali agli atti del Settore; le dimensioni del manufatto sono coerenti con le caratteristiche geometriche e plano-altimetriche indicate in sede di richiesta di prima autorizzazione; l'opera è mantenuta in buon stato di conservazione e consente il transito delle portate di magra e morbida e, in presenza di eventi di piena, è tracimabile e non costituisce ostacolo al deflusso del corso d'acqua.

Visto che l'Amministrazione comunale di Boccioleto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 14/06/2023, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Visto il parere della Provincia di Vercelli, Area Affari Generali-Economico Finanziario – Servizio Caccia e Pesca, prot. 24506/2024 del 30/08/2024, in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011), allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 1822/A1820/2024 del 05/09/2024.

Visto che si è ritenuto ammissibile il mantenimento dell'opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Preso atto che l'intervento ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018) che ha introdotto la nuova tabella canoni (Allegato A), aggiornata con determinazione dirigenziale n. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2, comma 3, del regolamento regionale n. 10/R/2022 del 16/12/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;

- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- DGR 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- Legge regionale n.3 del 03/02/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";

*determina*

Di concedere l'area demaniale necessaria al mantenimento in opera di un guado temporaneo in attraversamento del Torrente Sermenza per l'accesso all'area di cantiere sita in sponda destra in Comune di Boccioleto (VC).

Di esprimere parere favorevole, sotto il profilo idraulico, al mantenimento del guado provvisorio, sul Torrente Sermenza, per l'accesso all'area di cantiere sita in sponda destra, nella località Frazione Piaggiogna nel territorio del Comune di Boccioleto (VC), ai sensi e per effetti dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n°523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali e di quelli integrativi, conservati nell'archivio digitale di questo Settore (classificazione 13.160.40.NOI12\_2014; fascicolo 1188/2024A), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- a. l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità dell'opera in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- c. i lavori e l'opera saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- d. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- e. è fatto divieto assoluto di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- f. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- g. il mantenimento del guado è autorizzato fino al 31/12/2026. E' fatta salva l'eventuale concessione di ulteriore proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempre che le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- h. durante tutto il periodo di utilizzo dell'opera resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- i. dovranno inoltre essere adottati/mantenuti i provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, connessi all'utilizzo del guado, di esclusiva competenza del progettista, del Direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice dei lavori correlati, con particolare riferimento alla tutela dei fruitori degli sport di acqua viva (ad es. rafting, kayak, hydrospeed, canyoning, etc.);
- j. il Comune di Boccioleto dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la data di fine dei lavori per consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- k. il mantenimento dell'opera non deve causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- l. al fine del mantenimento del guado il Comune di Boccioleto dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- m. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto

disposto dal “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR “Chiarimenti in ordine alle tipologie d’intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici...”; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R “Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)”. Il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell’alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l’integrità delle sponde. L’accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall’alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;

- n. il Comune di Boccioleto, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all’Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- o. il parere si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- p. il soggetto richiedente, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell’alveo e delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- q. l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- r. il presente parere è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;
- s. al fine del mantenimento dell’opera il Direttore dei lavori, esperto con specifica competenza in materia al quale compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto delle criticità esistenti, dovrà prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel “Piano di manutenzione dell’opera”;
- t. il Comune di Boccioleto, che ha richiesto la proroga, deve possedere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l’obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell’impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione temporanea dell’area demaniale interessata dai lavori fino al 31 dicembre 2026.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari Estensori  
(Dott Giovanni Bullano)  
(Dott. Fabrizio Finocchi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli